



**MINISTERO
DELL'INTERNO**



**COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO
[C.O.N.I.]**



**FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO
[F.I.G.C.]**

**PROTOCOLLO D'INTESA
CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RECLUTAMENTO E DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI**

✍ * ✍

Il Ministro dell'Interno, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano [C.O.N.I.] ed il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio [F.I.G.C.]

PREMESSO che è interesse delle Istituzioni di Governo e di quelle sportive, come sopra intervenute e rappresentate, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive ed in particolare negli incontri di calcio;

PREMESSO che, nell'ambito delle misure ispirate al comune intento di prevenire e contrastare tale fenomeno, la Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 - così come modificata dalla Legge 17 ottobre 2005, nr. 210 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 17 agosto 2005, nr. 162 - e la Legge 4 aprile 2007, n. 41 - con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 8 febbraio 2007, n. 8 - hanno già previsto la figura dello "addetto" della società organizzatrice dell'evento sportivo, in seguito denominato "steward", al quale sono demandati compiti di sicurezza che comprendono:

- la verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio (art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, emesso in data 6 giugno 2005, recante *“Disposizioni in materia di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio”*);
- l'accertamento della conformità dell'intestazione del “titolo di accesso” allo stadio alla persona fisica che lo mostra, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nel caso in cui siano sprovvisti del suddetto documento (art. 1, comma 3-ter della Legge 4 aprile 2007, n. 41);
- l'accoglienza e l'instradamento degli spettatori, l'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi (art. 19-quater del Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 come modificato dal successivo Decreto del 6 giugno 2005);
- il presidio dei “varchi” di accesso all'impianto (art. 1-quater, comma 2, della Legge 24 aprile 2003, nr. 88);
- il controllo del rispetto del “Regolamento d'uso” dell'impianto dove si svolgono le manifestazioni sportive (art. 6-quater della Legge 13 dicembre 1989, nr. 401, introdotto dalla Legge 17 ottobre 2005, nr. 210, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 17 agosto 2005, nr. 162);
- l'eventuale perimetrazione della zona di attività sportiva (art. 6-bis, comma 4, del Decreto ministeriale 18 marzo 1996, come modificato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005);

- PREMESSO che l'art. 6-quater della Legge 13 dicembre 1989, nr. 401, così integrato dalla Legge 17 ottobre 2005, nr. 210, ha riconosciuto agli *steward* la tutela giuridica prevista per gli "*incaricati di pubblico servizio*";
- TENUTO CONTO che anche con la Legge 4 aprile 2007, n. 41 - con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge dell'8 febbraio 2007, nr. 8, contenente "*Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche*" - il legislatore ha inteso ribadire la rilevanza degli "addetti" [c.d. *steward*] per le attività di sicurezza complementari a quelle proprie delle Forze di polizia;
- RITENUTO che sussiste la necessità, per l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, di verificare il possesso dei requisiti soggettivi ed organizzativi richiesti dalla normativa per il personale in questione, fermo restando che non devono sussistere, nei loro confronti, i divieti di accesso agli impianti sportivi di cui all'art. 6 della richiamata legge nr. 401 del 1989;
- CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto dalle norme che fissano i compiti e gli ambiti di responsabilità dei c.d. *steward* e degli altri soggetti cointeressati a gestirne l'impiego, occorre, con regole omogenee a livello nazionale, disciplinarne:
1. il reclutamento;
 2. la formazione;
 3. l'aggiornamento;
 4. i segni distintivi e la dotazione tecnica;
- CONSIDERATO che per il raggiungimento dei predetti obiettivi è da ritenersi necessaria la predisposizione congiunta di specifici piani di intervento da parte di ciascuna delle componenti delle Istituzioni interessate;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E
SI STIPULANO LE SEGUENTI

INTESE DI PROGRAMMA:

ADEMPIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

A. DA ATTUARE TRAMITE IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il concorso nell'organizzazione e nell'esecuzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche attraverso la competente Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, di specifici corsi di formazione e di addestramento degli *steward*, in armonia con le "linee guida" elaborate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

B. DA ATTUARE TRAMITE I PREFETTI

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui in premessa, i Prefetti - d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - saranno invitati a stipulare, nell'ambito della propria attività di coordinamento, specifici "protocolli d'intesa" per la creazione e l'attuazione di progetti formativi riservati agli *steward*, sulla base delle "linee guida" predisposte dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

C. DA ATTUARE TRAMITE I QUESTORI

I Questori provvederanno a:

1. raccogliere gli elenchi degli *steward*, individuati dalle Società Sportive per le singole competizioni calcistiche, al fine di accertarne il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. e di verificare che nei loro confronti non siano stati adottati provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, i quali costituiscono di per sé motivo ostativo all'impiego presso gli stessi impianti;
2. disporre puntuali verifiche sull'attività degli *steward*, i quali dovranno operare sotto il controllo di personale delle Forze di polizia. Dell'attività di verifica dovrà essere redatta adeguata relazione da trasmettere all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza;
3. tenere un apposito "elenco", anche in formato elettronico, nel quale dovranno essere inseriti tutti coloro che esercitano l'attività di *steward* nell'ambito provinciale.

ADEMPIMENTI DEL C.O.N.I.

Lo stesso C.O.N.I. promuoverà, inoltre, le procedure necessarie a:

1. organizzare ed effettuare, a livello nazionale, d'intesa con le singole Federazioni interessate, specifici corsi di formazione e di addestramento dei "responsabili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza" [di seguito denominati delegati alla sicurezza], ai quali dovranno essere affidati i compiti di cui all'art. 19 D.M. 18 marzo 1996, nonché la funzione di "Capo degli *steward*";
2. rendere omogenee sul territorio nazionale e conformi alle vigenti normative le dotazioni e gli equipaggiamenti tecnici degli *steward*, d'intesa con le singole Federazioni interessate;
3. porre a disposizione, su richiesta delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Società Sportive, esperti di settore da inserire nei programmi di formazione in modo da assicurare un adeguato livello di addestramento anche sotto il profilo tecnico [normative, regolamenti e procedure specifiche];
4. concorrere, d'intesa con le altre Istituzioni firmatarie, ad iniziative anche di profilo benefico volte a far conoscere e valorizzare il ruolo ricoperto dagli *steward* [incontri sportivi con formazioni professionistiche o dilettantistiche; *meeting* con omologhi operatori anche europei ecc.].

ADEMPIMENTI DELLA F.I.G.C.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, sentito il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, provvederà a nominare il "Coordinatore Nazionale dei Delegati alla Sicurezza" il quale dovrà essere in possesso di adeguate competenze sia nella conoscenza della normativa del settore che nella organizzazione e pianificazione di eventi sportivi.

Tale Coordinatore, scelto tra coloro che non ricoprono l'incarico di delegato alla sicurezza, sarà designato a far parte, in qualità di componente, dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

La suddetta Federazione diramerà, inoltre, opportune indicazioni alle Leghe affinché tutte le società organizzatrici di manifestazioni sportive che si svolgono in impianti aventi una capienza corrispondente a quella determinata dalla vigente normativa:

1. provvedano, sulla base delle “linee guida” predisposte dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, allo svolgimento dei corsi per gli *steward* a livello territoriale;
2. comunichino gli elenchi nominativi del personale addetto ai controlli dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive al Prefetto della provincia interessata per le attività di specifica competenza;
3. assicurino esclusivamente l’impiego di *steward* adeguatamente formati ed addestrati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S., che risultino regolarmente iscritti presso l’apposito registro;
4. impieghino gli *steward* per tutti i compiti stabiliti dalle leggi ed dai regolamenti, con le modalità indicate dalle direttive impartite dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e li pongano sotto il coordinamento operativo del G.O.S.;
5. provvedano a dare attuazione ai piani per l’informazione, l’esercitazione e l’aggiornamento professionale degli *steward*, elaborati secondo le modalità di cui al punto A) del presente documento.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, infine, provvederà a:

- a) accertare tramite audit specifici, l’applicazione dei piani di sicurezza, del “Regolamento d’uso” e delle funzioni connesse al ruolo degli *steward*;
- b) assicurare che la mancata applicazione dei piani di sicurezza e l’inottemperanza agli obblighi di reclutamento e di formazione degli *steward* comporti il non ottenimento della licenza per l’ammissione ai campionati.

§ * §

Il Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, al fine di “*definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità*”¹ costituirà uno specifico “gruppo di lavoro” con il compito di approfondire il profilo degli “addetti” alla pubblica incolumità presso gli impianti sportivi [c.d. *steward*], nonché svolgere ogni opportuna analisi al fine di

¹ art. 1 octies, comma 1, lett. e). del Decreto Legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dal Decreto Legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 ottobre 2005, n. 210.

formulare - entro 30 giorni dalla sua costituzione - adeguate proposte in merito:

- a. ai ruoli, ai compiti, alle responsabilità, alle prerogative, ai requisiti di cui devono essere rigorosamente in possesso coloro che intendono esercitare le mansioni di *steward* presso gli impianti sportivi;
- b. agli strumenti conoscitivi necessari per disciplinare le modalità di selezione degli aspiranti *steward*, la loro formazione, il loro equipaggiamento, le modalità di collaborazione con le Forze di polizia e le strutture preposte all'organizzazione della sicurezza, alla prevenzione incendi, primo soccorso ed emergenza, fissando, altresì, le materie ed i programmi dei corsi professionali, in armonia con la Risoluzione n. 13858/01 (*Enfopol* 128) del 26 novembre 2001 del Consiglio dell'Unione Europea e con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1/99 in materia;
- c. alle modalità per l'organizzazione e la realizzazione di periodici incontri di studio e di aggiornamento, anche a valenza interregionale, tra *steward* operanti in realtà territoriali diverse, al fine di comparare esperienze differenti e favorire lo sviluppo ed il perfezionamento di moduli operativi coerenti;
- d. alle "linee guida" per la stesura di un "Manuale di comportamento" riservato alla formazione professionale degli *steward*;
- e. a moduli omogenei di attuazione dei corsi di formazione riservati agli *steward* [programmi, didattica, equipaggiamento, suggerimenti pratici, tecniche e tattiche operative] tenendo conto che nella docenza ed addestramento degli stessi risulterebbe appropriato far concorrere anche qualificati operatori delle Forze di polizia;
- f. alle eventuali modifiche ed integrazioni del quadro giuridico afferente gli *steward* per rendere tale figura sempre rispondente alle contingenti esigenze di sicurezza;
- g. alle modalità operative con le quali il personale addetto agli impianti sportivi deve accertare, prima dell'ingresso degli spettatori negli impianti sportivi, la validità del titolo di accesso all'impianto sportivo da parte della persona fisica che lo esibisce;
- h. alla conoscenza dei luoghi in cui operano, alle norme che regolano la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza;
- i. ai requisiti e alle caratteristiche minime delle scuole di formazione.

§ * §

I firmatari valuteranno periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, l'andamento dell'attività di collaborazione regolata dal presente Protocollo, al fine di adeguarne le linee programmatiche e i contenuti alle reciproche necessità, alla luce anche delle esperienze maturate.

Il presente Protocollo d'intesa potrà essere integrato e/o modificato di comune accordo tra i firmatari, anche per tener conto di nuovi aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire o affinare gli strumenti e le modalità della cooperazione.

Di quanto sopra è stato redatto il presente atto, in tre originali, composto di otto pagine che, previa approvazione, viene dai comparenti sottoscritto.

In Roma, presso la sede del Ministero dell'Interno, il giorno 12 del mese di aprile duemilasette.

Il Ministro dell'Interno
(*On.le Prof. Giuliano Amato*)

Il Presidente
del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (C.O.N.I.)
(*Dr. Giovanni Petrucci*)

Il Presidente
della Federazione Italiana
Gioco Calcio (F.I.G.C.)
(*Dr. Giancarlo Abete*)
